



**Comune  
di Verona**

Utenze e Provveditorato

## Capitolato

### Fornitura triennale di pannolini a mutandina per gli asili nido comunali

CIG B0582D8582

CPV 33751000-9

#### Art. 1

##### Oggetto

Il presente Capitolato riguarda la fornitura di pannolini a mutandina per gli asili nido comunali, in base alle specifiche caratteristiche tecniche dettagliate nel Capitolato Tecnico Prodotti.

Il fornitore dovrà assicurare, eccezionalmente e per esigue quantità, la consegna anche di pannolini di taglia e di formato diversi rispetto a quelle specificate nell'allegato sopra indicato, qualora nel corso della fornitura si rendessero necessarie.

#### Art. 2

##### Prezzo

Il prezzo formulato in sede di offerta dalla ditta partecipante dovrà essere comprensivo del servizio di consegna della fornitura presso le varie sedi degli asili nido e scuole dell'infanzia del Comune di Verona indicate all'art. 3.

#### Art. 3

##### Obblighi del fornitore in fase di consegna

La consegna dei beni deve essere effettuata, entro la data riportata nell'ordine, direttamente presso le 23 sedi degli asili nido comunali e le 3 sedi delle scuole d'Infanzia, qui di seguito elencate:

<b>Nido Borgo 1° Maggio “Il Maggiociondolo”</b> Via Teodolinda, 3 – 37135 – Verona	<b>Nido Aziendale “La Piuma”</b> Via Bertoni, 6 – 37122 – Verona
<b>Nido Garbini Colomiatti</b> Piazzetta Santa Maria In Organo, 1 – 37129 – Verona	<b>Nido Borgo Nuovo “L'albero Verde”</b> Via Trapani, 14 – 37138 – Verona
<b>Nido Stadio “Il Girasole”</b> Via Don Sturzo, 16 – 37138 – Verona	<b>Nido Borgo Roma “La Coccinella”</b> Via Centro, 207 – 37135 – Verona

<p><b>Nido Banchette “Arcobaleno”</b> Via F. Casorati, 45 – 37131 – Verona</p>	<p><b>Nido San Massimo “Il Quadrifoglio”</b> Via S. Euprepio, 2 – 37139 – Verona</p>
<p><b>Nido Pindemonte “Il Paese della Fantasia”</b> Via Carso, 13 – 37124 – Verona</p>	<p><b>Nido Colombare 1 e 2 “Il Nido del Sole”</b> Via Castel San Felice, 6 – 37128 – Verona</p>
<p><b>Nido Golosine “Il Cucciolo”</b> Via Bacchiglione 12 - 37136 – Verona</p>	<p><b>Nido Porta Vescovo “Pollicino”</b> Vicolo Madonnina, 10 – 37129 – Verona</p>
<p><b>Nido Santa Lucia “La Filastrocca”</b> Via Salita Santa Lucia, 21 – 37137 – Verona</p>	<p><b>Micro Ponte Florio “Girotondo”</b> Via Ponte Florio, 8 – 37141 – Verona</p>
<p><b>Nido San Michele “L’Aquilone”</b> Via E. Gallizioli, 4 – 37132 – Verona</p>	<p><b>Nido Vincenti “L’Aquilone 2”</b> Via Luzzati, 2 – 37131 – Verona</p>
<p><b>Nido Cadidavid “Il Giardino dei Colori”</b> Via Colleoni, 1/B – 37135 – Verona</p>	<p><b>Nido San Felice “Bruco Felice”</b> Via Belvedere, 123 – 37131 – Verona</p>
<p><b>Nido Santa Croce “Il Piccolo Principe”</b> Via Turandot, 4 – 37131 – Verona</p>	<p><b>Nido Pestrino</b> Via Pestrino, 7 – 37135 – Verona</p>
<p><b>Nido San Bernardino “La Fiaba”</b> Via Pisacane, 6 – 37123 – Verona</p>	<p><b>Nido Porto S. Pancrazio “Il Porto dei Piccoli”</b> Via G. Marconcini, 3 – 37133 – Verona</p>
<p><b>Nido Avesa</b> Via Premuda n. 1 – 37127 – Verona</p>	<p><b>Scuola d’Infanzia Alessandri</b> Via del Ponte n. 13 – 37124 - Verona</p>
<p><b>Scuola d’Infanzia Villa Cozza</b> Via Ponchielli n. 14 – 37131 - Verona</p>	<p><b>Scuola d’Infanzia Di Cambio</b> Via A. Di Cambio – 37138 - Verona</p>

Il termine di consegna deve considerarsi essenziale ai sensi di quanto stabilito nel Codice Civile.

Il fornitore deve effettuare le consegne dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, quali a titolo esemplificativo quelle relative al trasporto, imballo, facchinaggio e così via, salvo diversa prescrizione.

All'atto di ogni consegna, il fornitore deve presentare all'addetto al ricevimento, il documento di trasporto in duplice esemplare, nel quale risultino dettagliatamente indicate specie e quantità dei singoli beni forniti. Una copia sottoscritta dal ricevente, sarà restituita al fornitore o all'incaricato della consegna.

E' vietato l'ingresso del veicolo adibito alle consegne all'interno dei cortili delle scuole e delle relative pertinenze. La consegna degli articoli deve essere eseguita a mano o tramite l'utilizzo di appositi carrelli manuali.

La coordinatrice della struttura scolastica dovrà essere preventivamente contattata affinché venga concordato il giorno e l'orario in cui avverrà la consegna.

Questa accoglierà il trasportatore e lo accompagnerà nei luogo ove gli articoli devono essere depositati, sorvegliando affinché la consegna avvenga senza che possano sorgere rischi di interferenza tra chi esegue le consegne, gli operatori delle scuole, gli utenti del servizio scolastico.

Gli imballaggi a protezione della merce consegnata devono essere conformi alle disposizioni che disciplinano la gestione dei rifiuti. In particolare, la merce deve essere custodita all'interno di protezioni ad ingombro contenuto e possibilmente realizzate con materiale bio-degradabile.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese per eventuali procedimenti di smaltimento, ritiro, raccolta ed assimilabili, degli imballaggi.

Saranno richieste indicativamente undici consegne all'anno, fatta salva la facoltà riservata all'Amministrazione di richiedere eventuali consegne aggiuntive.

Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto, la ditta appaltatrice è tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l'importo degli ordinativi.

#### **Art. 4**

##### **Durata del contratto**

Il contratto avrà durata triennale a decorre dalla data di stipula.

#### **Art. 5**

##### **Valore**

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 il valore complessivo della presente fornitura è di Euro 188.000,00 IVA esclusa.

<b>A)</b>	<b>Importo della fornitura soggetto a ribasso</b>	188.000
<b>B)</b>	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	0
	Importo complessivo A) + B)	188.000
<b>C)</b>	Importo per l'opzione di proroga	0

D)	Importo per i servizi analoghi (rinnovo)	0
E)	Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	0
	Valore globale stimato A) + B) + C) + D) + E)	188.000

### **Art. 6 Criterio di affidamento**

L'affidamento del contratto avverrà mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023. La procedura viene svolta utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), "Bando BENI – Igiene e cura della persona (CPV 33751000-9)" alle condizioni del presente Capitolato con il criterio del prezzo più basso.

La presentazione dell'offerta implica l'accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 36/2023 il Comune applica l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque in base al metodo A dell'allegato II.2 del medesimo Decreto Legislativo.

### **Art. 7 Requisiti**

Per l'affidamento del contratto l'operatore economico deve:

- essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023;
- essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale attestati dalla sussistenza dell'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 100 comma 1, lett. a) e comma 3, del D.Lgs. 36/2023;
- aver eseguito nel triennio precedente alla data di indizione della procedura di gara almeno tre contratti analoghi a quello di affidamento anche nei confronti di soggetti privati di importo minimo pari a Euro 105.000,00;
- applicare ai lavoratori impiegati nell'appalto un contratto collettivo nazionale (CCNL) stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che sia connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

Le circostanze di cui all'art. 94 del codice sono cause di esclusione automatica dalla procedura d'appalto. La sussistenza delle cause di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto d'integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione.

La stazione appaltante verifica i requisiti di ordine generale e speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richieste per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

## **Art. 8**

### **Presentazione dell'offerta e soccorso istruttorio**

L'offerta dovrà contenere a pena di esclusione dalla gara:

**- documentazione amministrativa:**

- a) il Capitolato e il Patto d'integrità, firmati digitalmente per accettazione incondizionata;
- b) il DUVRI (Documento di valutazione dei rischi interferenziali) firmato digitalmente per accettazione incondizionata;
- c) il DGUE (Documento di Gara Unica Europeo) compilato in tutte le parti di competenza (secondo le istruzioni fornite nei documenti di gara);
- d) dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante:
  1. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei Dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013, n. 62 e successive modificazioni) e del codice di comportamento interno dell'Ente adottato dal Comune di Verona con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 in data 05 marzo 2014, reperibile sul sito istituzionale dell'Ente [https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a\\_id=31703](https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=31703).
  2. di aver eseguito nel triennio precedente alla data di indizione della procedura di gara (pubblicazione dell'avviso) almeno tre contratti analoghi a quello di affidamento anche nei confronti di soggetti privati di importo minimo pari a Euro 105.000,00
  3. il contratto collettivo nazionale (CCNL) applicato ai lavoratori impiegati nell'appalto
- e) Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato – Modello C
- f) scheda tecnica dei prodotti offerti
- g) ricevuta pagamento contributo ANAC pari a € 18,00 (entità della contribuzione stabilita nella delibera n. 621 del 20/12/2022 di ANAC)

**- documentazione economica:**

- 1) offerta economica, generata dalla piattaforma MEPA, espressa in considerazione dell'importo di cui all'art. 5, lett. A)
- 2) dettaglio prezzi come da modello Allegato B

Qualora dalla documentazione presentata dall'operatore economico, con esclusione di quella afferente all'offerta economica e quella tecnica, venga riscontrata in sede di esame la mancanza, incompletezza o altre irregolarità di elementi formali sanabili ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, verrà assegnato allo stesso un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

L'operatore economico che non adempie alle richieste sarà escluso dalla procedura.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica ed economica e su ogni loro allegato. I chiarimenti forniti dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

In caso di inutile decorso del termine, l'operatore economico partecipante alla procedura verrà escluso dall'affidamento.

Il Comune si riserva di procedere all'esame delle caratteristiche degli articoli offerti. A tal fine, prima dell'affidamento, verrà richiesto alla ditta risultata prima classificata di consegnare entro 7 gg. naturali e consecutivi la documentazione comprendente:

- a) relazione descrittiva delle caratteristiche tecniche di ciascun articolo offerto, riportante il nome del produttore dell'articolo, le dimensioni, i colori, i materiali ed ulteriori varie.

Trascorso il termine temporale di giorni 7 naturali e consecutivi senza aver ottenuto la documentazione, il Comune provvederà ad escludere dalla procedura di affidamento l'operatore economico inadempiente.

Entro lo stesso termine verrà richiesta alla ditta risultata prima classificata la presentazione di campioni riconoscibili della merce da fornire e sono esclusi dalla procedura di affidamento gli operatori economici che non abbiano presentato i campioni nei termini e nei luoghi prescritti.

I campioni seguenti:

Descrizione articolo	Quantità
Pannolino a mutandina taglia (indicativa) 7/18 kg.	n. 800 pezzi
Pannolino a mutandina taglia (indicativa) 12/25 kg.	n. 2000 pezzi

dovranno essere consegnati entro 7 giorni naturali consecutivi presso la sede della Direzione Utenze e Provveditorato, via Campo Marzo 8 previa comunicazione telefonica al numero 045/8079309.

I campioni saranno distribuiti in tre asili nido comunali comunicati dalla Direzione Servizi Zerosei per essere sottoposti ad una sperimentazione della durata di una settimana nella quale verranno controllati i seguenti requisiti:

#### CAPACITA' DI RIUTILIZZO

Sistema di chiusura adesivo "apri e chiudi" riposizionabile

Riutilizzo (superficie asciutta e permanenza della permeabilità a seguito versamenti ripetuti), stato della pelle del bambino dopo l'utilizzo (pelle non arrossata e asciutta)

#### FORMA E GIRO COSCIA

Vestibilità e confort (forma anatomica e aderenza al corpo lasciando libertà nei movimenti), aderenza al giro coscia delle barriere laterali senza stringere e lasciare segni sulla pelle, impedendo le fuoriuscite laterali di liquidi e solidi

#### QUALITA' DEL MATERIALE

Compattezza e integrità del fluff interno dopo l'utilizzo,

integrità e traspirabilità del rivestimento esterno in TNT dopo l'utilizzo

Qualora, all'esito della sperimentazione condotta, i campioni dovessero risultare sprovvisti anche di un solo requisito richiesto, la stazione appaltante provvederà ad escludere la ditta stessa dalla gara e ad interpellare la ditta che segue in graduatoria.

Nessun compenso spetterà alle ditte per la predisposizione e la consegna dei campioni, i quali dovranno essere accompagnati da una bolla di consegna redatta in duplice copia che verrà firmata per ricevuta da un incaricato dell'Amministrazione Comunale addetto al ricevimento.

I campioni non deteriorabili presentati dall'aggiudicatario, o le parti di essi non utilizzate per le prove tecnico-merceologiche disposte dalla Direzione Utenze e Provveditorato riconoscibili mediante contrassegni, restano depositati nella sede della Direzione Utenze e Provveditorato per tutta la durata della fornitura a garanzia del suo regolare svolgimento. Ad essi sarà fatto riferimento ogni volta che dovessero insorgere contestazioni in ordine alla qualità della merce consegnata.

I campioni consegnati dalle Ditte affidatarie vengono restituiti solo dopo che il contratto abbia avuto completa esecuzione, purché non abbiano modico valore economico. In ogni caso la restituzione avverrà nelle condizioni in cui gli stessi verseranno al termine dei processi di controllo, i quali potranno avervi apportato considerevoli alterazioni strutturali.

Le Ditte dovranno farsi carico di ritirare i propri campioni entro il termine che verrà comunicato dal Comune. I campioni non ritirati entro tale termine, resteranno acquisiti in proprietà all'Ente.

L'offerta è immediatamente vincolante per l'impresa, lo sarà per l'Amministrazione comunale solo dopo l'esecutività del provvedimento di aggiudicazione.

È fatta salva, comunque, la facoltà dell'Amministrazione di non affidare la fornitura o di affidarla solo parzialmente.

L'amministrazione si riserva di procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

### **Art. 9 Contratto**

Per la stipula del contratto si osservano le disposizioni di cui all'art. 24 e seguenti del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, nonché quelle del sistema e-procurement del Mercato elettronico.

Fanno carico al fornitore le spese di bollo secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella A di cui all'Allegato 1.4 del Codice ed è calcolato sull'importo massimo previsto nel contratto, compresi le eventuali opzioni o rinnovi come previsto all'art. 5.

Il contratto verrà stipulato per scrittura privata secondo le Regole del Sistema di eProcurement del MEPA.

### **Art. 10 Garanzie**

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 non viene richiesta la garanzia provvisoria.

La Ditta aggiudicataria deve dare dimostrazione di aver costituito, prima della stipula del contratto, il deposito della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del medesimo Decreto Legislativo, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dall'art.117, comma 8 del D.Lgs. 36/2023. Il Comune può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 per la garanzia provvisoria.

Il Comune ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Il Comune può, inoltre, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

### **Art. 11 Modifiche**

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate nell'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

### **Art. 12 Revisione dei prezzi**

Le forniture ad esecuzione immediata o che si esauriscano entro un anno dall'affidamento non danno diritto ad alcuna revisione del prezzo, mentre per i contratti di durata superiore all'anno, a condizione che si configurino come contratti ad esecuzione periodica e continuativa, troverà applicazione la disciplina prevista per la revisione del prezzo di cui all'art. 60 del D.Lgs 36/2023 e la rivalutazione avverrà in base agli indici dei prezzi al consumo elaborati dall'ISTAT (indice generale FOI).

### **Art. 13 Sospensione dell'esecuzione**

Il Comune ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. 36/2023, ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni qualora circostanze speciali ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione delle prestazioni potrà essere ordinata, inoltre, per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Comune comunicherà la ripresa dell'esecuzione della fornitura ed indicherà il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della fornitura, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se il Comune si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti

quantificati negli oneri per il deposito e la custodia delle forniture e gli interessi legali di mora di cui all'art. 2, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 9 ottobre 2002, nr. 231 sul corrispettivo ancora dovuto per il periodo di prolungamento della sospensione oltre i suddetti termini. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Qualora successivamente all'inizio della fornitura insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento della fornitura, l'esecutore prosegue le parti della fornitura eseguibili, mentre il Comune provvede alla sospensione parziale.

#### **Art. 14 Sicurezza**

Per il presente appalto è stato predisposto il Duvri – Documento di valutazione dei rischi interferenziali, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, che dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto e nel quale non si prevedono oneri di sicurezza a carico dell'amministrazione committente. Pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero.

L'affidatario è obbligato a comunicare per iscritto il contenuto del Duvri di riferimento al personale dipendente, ai soci o altri incaricati, adibiti a qualunque titolo alle attività previste nel presente Foglio Patti e Condizioni.

L'affidatario si assume tutti gli obblighi e le responsabilità disciplinate dalla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e antincendio tenendo indenne il Comune da ogni pretesa a riguardo da chiunque e in qualunque tempo avanzata.

#### **Art. 15 Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 119, comma 7 del medesimo D.lgs.

#### **Art. 16 Osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente appalto l'aggiudicatario è tenuto ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento interno dell'Ente adottato dal Comune di Verona con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 in data 05 marzo 2014 e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013, n. 62. La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il Codice di Comportamento Aziendale e il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici sono reperibili sul sito istituzionale dell'Ente [https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a\\_id=31703](https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=31703)

L'Appaltatore, consapevole delle conseguenze di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con il Committente,

esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti. L'appaltatore prende atto che il Comune di Verona ha adottato un sistema applicativo informatico di gestione delle segnalazioni di Whistleblowing, che può essere reperito nel sito web istituzionale del Comune di Verona.

#### **Art. 17**

##### **Subappalto**

La fornitura oggetto del presente contratto è subappaltabile. Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto. Per la disciplina del subappalto si rinvia a quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta, l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto.

Resta comunque impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore.

L'affidamento in subappalto da parte dell'appaltatore è subordinato ad una preventiva autorizzazione da parte del Comune.

Tutte le disposizioni del presente Foglio Patti e Condizioni in merito alla tutela dei lavoratori si applicano anche nei confronti dei soggetti titolari di subappalti.

#### **Art. 18**

##### **Controlli e contestazioni**

Il Comune può procedere in qualsiasi momento alla verifica della regolare esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto. Successivamente alla consegna dei beni l'Ente si riserva la facoltà di attivare i necessari controlli per accertarne la rispondenza alle caratteristiche e qualità richieste.

Data l'impossibilità di perizia all'atto dell'arrivo, il fornitore deve accettare le eventuali contestazioni sulla conformità della fornitura anche a distanza di tempo dalla consegna, quando in fase di utilizzazione, aprendosi l'involucro, ne sarà possibile il controllo. In tale caso la denuncia della non conformità dovrà essere effettuata entro 30 giorni lavorativi dalla scoperta.

Sia nel caso che la difformità della fornitura risulti all'evidenza, sia che emerga dalle verifiche successive alla consegna, l'Ente ha il diritto di respingere, ed il fornitore l'obbligo di ritirare, i beni che risultassero di caratteristiche diverse dai campioni depositati in sede di aggiudicazione delle forniture, ovvero di qualità diversa da quella pattuita o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo il fornitore, oltre alla refusione delle eventuali spese peritali sostenute, dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti alla qualità stabilita.

Qualora i beni contestati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore, l'Ente non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

In caso di mancata o ritardata sostituzione, specie qualora trattasi di generi di immediato consumo, l'Ente si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con spese a totale carico del fornitore aggiudicatario, il quale non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.

La disposizione contenuta nel precedente comma si applica anche per consegne di beni in quantità inferiori a quelle ordinate.

#### **Art. 19**

## **Verifica di conformità**

Per il presente contratto il Comune di Verona rilascerà il certificato di regolare esecuzione, in sostituzione del certificato di verifica di conformità, non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

## **Art. 20**

### **Anticipazione del prezzo**

Al presente appalto si applica l'anticipazione del prezzo con le modalità previste dall'art. 125 del D.Lgs. 36/2026 calcolato sul valore del contratto di appalto pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

## **Art. 21**

### **Pagamenti**

Il corrispettivo viene liquidato a seguito della regolare esecuzione della fornitura verso presentazione di fatture regolari e conformi alle prestazioni fornite.

Le fatture devono essere emesse in base alle normative vigenti e trasmesse esclusivamente in formato elettronico da inviare al Comune di Verona Codice Univoco Ufficio: **HMS69G** ed intestate a:

Comune di Verona – Direzione Utenze e Provveditorato

Via Campo Marzo 8

P. IVA 00215150236

È obbligatorio riportare in fattura:

- i riferimenti dalla determinazione di affidamento (numero e data)
- n. del Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) ed eventuale CUP (se previsto)
- n. codice IBAN appositamente dedicato
- scadenza non inferiore a trenta giorni dalla data del ricevimento

La ditta appaltatrice è tenuta, inoltre, ad emettere la fatturazione secondo diligenza e comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà riportare anche il numero dell'ordine ricevuto ed eventualmente il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce.

Ai sensi del d.l. 9 novembre 2012 n. 192 art.1, comma 4, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

La liquidazione della spesa inoltre sarà possibile solo dopo la positiva verifica, tramite attività svolta all'interno dell'Amministrazione Comunale, di regolare effettuazione delle forniture, del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (conto corrente dedicato), del positivo rilascio da parte dell'ente competente (INPS) del DURC (documento unico di regolarità contributiva) e l'assenza di procedure di pignoramento presso terzi.

Si applicano le disposizioni dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 in caso inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

I pagamenti saranno effettuati applicando sull'importo netto progressivo della prestazione una trattenuta dello 0,5%. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale previa verifica della corretta esecuzione dell'appalto e acquisizione del DURC.

La trattenuta verrà effettuata su ciascuna fattura ed esplicitata nella medesima a cura del fornitore. Sulla fattura deve, quindi, essere esposto l'imponibile e la quota relativa alla ritenuta dello 0,5%, mentre l'IVA sarà calcolata sull'importo al netto della ritenuta.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine indicato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

## **Art. 22**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dagli artt. 6 e 7 del dl n. 187 del 12 novembre 2010, inviando alla scrivente Direzione l'apposito modulo debitamente compilato.

tal fine si impegnerà:

a) a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto;

b) a comunicare al Comune di Verona gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;

c) a prevedere nei contratti che eventualmente saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente contratto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;

d) nei casi di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), l'aggiudicatario dovrà risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia il Comune di Verona che la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, territorialmente competente;

Ai fini di verificare l'applicazione della norma, il Comune di Verona potrà richiedere alla ditta copia dei contratti di cui alla lettera c); la Ditta si impegna fin d'ora a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati.

Il contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche, della Società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

## **Art. 23**

### **Contestazioni e penalità**

In caso di mancata o ritardata consegna della fornitura prevista, oppure quando la fornitura risulti, a seguito di verifica anche a distanza di tempo dalla consegna, non rispondente ai requisiti richiesti, l'Amministrazione si riserva la facoltà:

- di respingere i beni consegnati non conformi con conseguente obbligo del fornitore di ritirarli tempestivamente e provvedere alla sostituzione;
- di applicare una penale in caso di mancata o ritardata effettuazione della fornitura in misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Se il termine di

esecuzione della fornitura avesse rilevanza essenziale, il ritardo potrà comportare l'immediata risoluzione del contratto;

- di approvvigionarsi da altre ditte per quanto non espressamente fornito, con addebito alla Ditta affidataria della differenza del maggior costo sostenuto per la fornitura richiesta mediante rivalsa sulle fatture;
- di richiedere il rimborso di tutti i danni subiti a causa della mancata fornitura.

La penalità potrà venir irrogata in base ad un procedimento in contraddittorio. Unica formalità preliminare per la sua applicazione è l'inoltro per iscritto, tramite posta elettronica certificata, della contestazione degli addebiti, prevedendo un termine di cinque giorni dalla data del suo ricevimento per la presentazione di chiarimenti ed eventuali giustificazioni a quanto contestato.

In caso di non accettazione delle giustificazioni di cui al paragrafo precedente, ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, il Comune si riserva di applicare una penale per ogni inadempienza, salvo risarcimento del danno ulteriore.

Le penali applicate saranno trattenute sul corrispettivo dovuto per le forniture. In alternativa il Comune potrà avvalersi della cauzione.

Il Comune si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria, con obbligo da parte dell'aggiudicatario di provvedere al relativo reintegro. Il recupero delle penalità potrà essere anche effettuato sul deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato.

Le penali complessivamente considerate non possono comunque superare il 10% dell'importo netto contrattuale a pena della risoluzione del contratto.

## **Art. 24**

### **Risoluzione del contratto per colpa dell'esecutore**

Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nel presente Capitolato, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e 1453 e ss. del Codice Civile.

Le parti convengono che si procederà alla risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi a seguito di invio all'appaltatore, tramite pec, della comunicazione con la quale il Comune dichiara che intende avvalersi della clausola risolutiva:

- a) il venir meno dei requisiti di cui gli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
  - b) violazione del divieto di cessione del contratto;
  - c) il mancato rispetto da parte degli addetti al servizio del codice di comportamento del Comune di Verona;
  - d) per un numero superiore a tre inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di penalità di cui all'articolo precedente;
  - e) per la reiterata mancata applicazione del C.C.N.L.. In tale ipotesi il Comune provvederà in ogni caso a segnalare il fatto alle autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle norme in vigore;
  - f) Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
- La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta affidataria.

Con la risoluzione del contratto in danno dell'esecutore inadempiente, sorge nell'Amministrazione committente il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa. L'affidamento a terzi è comunicato all'esecutore inadempiente. All'esecutore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno.

#### **Art. 25** **Recesso**

Il Comune può recedere dal contratto in qualsiasi momento con le modalità previste dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

#### **Art. 26** **Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip**

L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

#### **Art. 27** **Obblighi e responsabilità della ditta affidataria**

La ditta affidataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

#### **Art. 28** **Divieto di cessione del contratto**

Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con il Comune.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

#### **Art. 29** **Completamento della fornitura in caso di procedura d'insolvenza o di impedimento nella prosecuzione dell'affidamento**

In caso di procedura d'insolvenza o di impedimento nella prosecuzione dell'affidamento nei casi indicati dall'art. 124 del D.Lgs. 36/2023, il Comune interpellerà progressivamente i

soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avverrà alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

### **Art. 30**

#### **Luogo di esecuzione e foro competente**

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il Tribunale di Verona.

### **Art. 31**

#### **Rinvio**

Per le fattispecie non espressamente disciplinate nel presente Foglio Patti e Condizioni, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:

- le disposizioni contenute nel regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- gli articoli contenuti nel D.Lgs. 36/2023;
- le disposizioni contenute nel Codice Civile.

### **Art. 32**

#### **Spese e bollo**

Tutte le spese, tasse, imposte, ecc., inerenti e conseguenti al presente contratto, ad esclusione dell'Iva, sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario.

### **Art. 33**

#### **Tutela dei dati personali**

Il Comune di Verona, in qualità di titolare (con sede in Piazza Bra, 1 – 37121 Verona; email: [protocollo.informatico@comune.verona.it](mailto:protocollo.informatico@comune.verona.it);

PEC: [protocollo.informatico@pec.comune.verona.it](mailto:protocollo.informatico@pec.comune.verona.it);

centralino: +39 045/8077111) tratterà con modalità prevalentemente informatiche e telematiche i dati personali acquisiti da soggetti pubblici, anche tramite fonti accessibili al pubblico, o da soggetti terzi, inclusi quelli eventualmente conferiti direttamente dall'interessato, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, in relazione al procedimento avviato.

I dati potranno appartenere alle seguenti categorie:

- a) dati personali ex art. 4, paragrafo 1, punto 1, del Regolamento (UE) 2016/679;
- b) categorie particolari di dati personali ex art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679;
- c) dati personali relativi a condanne penali e reati ex art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla sua cessazione, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai

collaboratori del Comune di Verona o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679). L'apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei Dati personali, Piazza Bra, 1 – 37121 Verona, email: [rpd@comune.verona.it](mailto:rpd@comune.verona.it); PEC: [rpd@pec.comune.verona.it](mailto:rpd@pec.comune.verona.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma; email: [garante@gpdp.it](mailto:garante@gpdp.it); PEC: [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it)) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento (UE) 2016/679).

### **Art. 34**

#### **ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI**

Ai sensi e agli effetti dell'art. 1341, secondo comma del Codice Civile, l'affidatario approva specificatamente le clausole contenute negli artt. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30, 33.

Con il solo fatto di presentare offerta i concorrenti riconoscono esplicitamente di aver preso cognizione e di accettare espressamente gli articoli, le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente Foglio patti e condizioni.

Il RUP è la Dirigente della Direzione Utenze e Provveditorato del Comune di Verona, dott.ssa Donatella Quarantotto

Allegato

- Patto di integrità del Comune di Verona

COMUNE DI VERONA

PATTO DI INTEGRITÀ

TRA IL COMUNE DI VERONA E GLI OPERATORI ECONOMICI

Il presente Patto interessa tutti gli operatori economici che concorrono alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o concessionario ed è richiamato nei bandi di gara e negli inviti.

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente accettato in sede di offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto.

Il Comune di Verona

e

l'Operatore economico

In osservanza di quanto previsto

- dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona approvato con deliberazione di Giunta n. 49 del 5 marzo 2014;
- dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013-2016, adottato dalla CIVIT in data 11 settembre 2013 e aggiornato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, nonché il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 adottato dall'ANAC con determinazione n. 831 del 03 agosto 2016 e dall'aggiornamento 2017 al PNA approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 e dall'aggiornamento 2019 approvato con delibera numero 1064 del 13 novembre 2019;
- dalle Linee guida adottate dall'ANAC con la delibera n. 494 del 5 giugno 2019 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici», ed in particolare quanto previsto al paragrafo 11;
- dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020 – 2022 del Comune di Verona approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 26 del 28 gennaio 2020;
- dalla deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 23 marzo 2020, con la quale è stata approvata l'adesione al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture", sottoscritto a Venezia il 17 settembre 2019 tra le Prefetture del Veneto, la Regione Veneto, l'U.P.I. Veneto e l'A.N.C.I. Veneto.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione di gara e regola i comportamenti che vengono posti in essere dall'Operatore economico, dai dipendenti e dagli amministratori del Comune di Verona con riferimento all'affidamento in essere.

2. Esso stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra le parti di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente, sia indirettamente, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

3. Il Patto di integrità costituisce parte integrante dei contratti del Comune di Verona relativi a lavori, servizi e forniture. L'esplicita accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara nonché per l'eventuale iscrizione all'Albo/Elenco Fornitori. Tale condizione deve essere prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito. Per i concorrenti plurisoggettivi l'obbligo riguarda tutti i componenti. In ogni contratto sottoscritto tra il Comune di Verona e l'Operatore economico deve comunque essere attestata, da parte di quest'ultimo, la conoscenza e l'impegno a rispettare le norme del presente atto.

Articolo 2 - Obblighi dell'operatore economico

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, con la dichiarazione di accettazione del presente Patto di Integrità, l'operatore economico:

1.1 si impegna al rispetto del Patto di integrità;

1.2 agisce nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà nei confronti del Comune di Verona e degli altri concorrenti;

1.3 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere

ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;

1.4 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all'Albo/Elenco Fornitori, ove costituito, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della legge 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

1.5 si impegna a segnalare alla Stazione appaltante e all'Autorità giudiziaria o agli Organi di polizia qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.6 si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione appaltante e all'Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione o pretesa, che venga avanzata da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto. Il contratto dovrà recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza;

1.7 si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Le segnalazioni alla Stazione appaltante relative al presente obbligo e ai precedenti indicati ai punti 1.5 e 1.6 potranno essere indirizzate direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, oltre al Responsabile unico del Procedimento;

1.8 si impegna ad acquisire preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante per tutti i subappalti/sub affidamenti. Nelle fasi successive all'aggiudicazione gli obblighi del presente Patto si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da parte dei subcontraenti. Per tale motivo dovrà essere inserita apposita clausola nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti in ordine al rispetto del presente Patto di integrità e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona, pena la mancata autorizzazione del subappalto;

1.9 si impegna a comunicare la sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.

#### Articolo 3 - Obblighi della Stazione appaltante

##### 1. La Stazione appaltante:

1.1 si impegna a comunicare i dati più rilevanti riguardanti la gara, così come previsto ai sensi di legge;

1.2 si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione degli stessi;

1.3 si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.

#### Articolo 4 - Violazione del Patto di integrità

1. Nel caso di violazioni delle norme riportate nel Patto di integrità, nonché nel Protocollo di

legalità di cui in premessa, da parte dell'Operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, potranno essere applicate in relazione alla gravità della violazione, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, anche in via cumulativa, le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento;
- revoca dell'aggiudicazione;
- risoluzione del contratto;
- incameramento della cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara e della cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto;
- esclusione per tre anni dalla partecipazione a gare indette dal Comune di Verona;
- cancellazione dall'Albo/Elenco fornitori dell'Ente, ove costituito, per tre anni;
- segnalazione all'ANAC per l'iscrizione nel casellario informatico e alle competenti Autorità;
- nel caso di responsabilità per danno arrecato al Comune di Verona e/o agli altri operatori economici, applicazione di una penale nella misura fino al 5% del valore del contratto in relazione alla gravità della violazione, impregiudicata la prova dell'esistenza di un maggiore danno;
- risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/2011. In tal caso sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire;
- l'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 2, punto 1.7 darà luogo alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;
- nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 2, punto 1.7 e nel caso previsto all'art. 3, punto 1.3, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge 114/2014;
- la Stazione appaltante si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

#### Articolo 5 - Controversie

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del Patto di integrità fra la Stazione appaltante e i concorrenti o fra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità giudiziaria del Foro di Verona.

#### Articolo 6 - Efficacia del Patto di integrità

1. Il presente Patto di integrità e le sanzioni in esso correlate resteranno in vigore fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni singola procedura di affidamento.